

Legge 23 dicembre 1994, n. 724: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

(Pubblicata nella G.U. n. 304 del 30 dicembre 1994).

(Omissis)

Art. 40 (Sistema di finanziamento Consob)

1. Nel quadro dell'attivazione di un processo di revisione dell'assetto istituzionale della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), ai fini del proprio autofinanziamento la CONSOB segnala al Ministro del tesoro entro il 31 luglio di ciascun anno, a decorrere dal 1995, il fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo, nonché la previsione delle entrate, realizzabili nello stesso esercizio, per effetto dell'applicazione delle contribuzioni di cui al comma 3 (1).

2. Sulla base della segnalazione della CONSOB, il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, l'ammontare annuo del fondo di cui all'articolo 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, necessario per assicurare la copertura degli oneri di funzionamento della CONSOB, non finanziati con le contribuzioni di cui al comma 3. (2)

3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni, la CONSOB adotta criteri di parametrizzazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti. (3)

3-bis. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è esonerato, fino all'emanazione del testo unico previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nelle materie di cui all'articolo 21 della legge stessa, degli obblighi previsti dalla normativa vigente relativi alle comunicazioni delle partecipazioni societarie detenute indirettamente. (4)

4. Le determinazioni della CONSOB di cui al comma 3 sono rese esecutive con le procedure indicate dall'articolo 1, nono comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni.

5. Le contribuzioni di cui al comma 3 sono versate direttamente alla CONSOB in deroga alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e vengono iscritte in apposita voce del relativo bilancio di previsione. (5)

6. La riscossione coattiva delle contribuzioni previste dal comma 3 avviene tramite ruolo e secondo le modalità di cui all'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. (6)

(Omissis)

(1) Comma così modificato dall'art. 145, comma 29, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(2) Comma così modificato dall'art. 145, comma 29, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(3) Comma così modificato dall'art. 145, comma 28, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(4) Comma aggiunto dall'art. 54, L. 27 dicembre 1997, n. 449 (pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 302 del 30 dicembre 1997). Il testo unico previsto dal presente comma è stato adottato con D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

(5) Comma così modificato dall'art. 145, comma 29, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(6) Comma aggiunto dall'art. 65, D.Lgs. 23.7.1996, n. 415 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 186 del 9.8.1996).